

ALLEGATO B

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO E/O DI SISTEMA DELLE IMPRESE ARTIGIANE PIEMONTESI

TRA

Regione Piemonte, di seguito denominata Regione (C.F. 80087670016), rappresentata dal Direttore regionale alle Attività Produttive Dr. Giuseppe Benedetto, (omissis), domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede regionale di via Pisano 6 Torino - 10152

E

Organismo:
(C.F.....)

Indirizzo della Sede (legale)
.....

(Via e numero civico – Città – Regione – Stato – Codice di avviamento postale)
.....

rappresentato da
nato ail.....,

domiciliato ai fini della presente Convenzione presso
.....

Telefono: Fax:
E-mail:

PREMESSO CHE

Ai sensi della L.R. 1/2009 capo 1 – art. 4 la Regione intraprende e promuove, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, interventi di sostegno all'artigianato finalizzati, tra l'altro, alla realizzazione di obiettivi legati alla qualità e certificazione delle competenze di processo e di prodotto anche con riferimento alle problematiche ambientali e di responsabilità sociale;

con D.G.R. n. 91-12012 del 4 agosto 2009 è stato approvato il Documento triennale di indirizzi che individua tra gli altri, quale obiettivo prioritario, la qualificazione, certificazione e innovazione delle imprese e delle competenze artigiane (obiettivo 6);

con D.G.R. n. 9 – 965 del 10/11/2010, è stato approvato il Programma annuale degli interventi 2010 per “Qualificazione, innovazione e promozione dell'artigianato; assistenza e consulenza alle imprese; 118 - pronto intervento anti burocrazia”;

nello specifico, la citata DGR, all'allegato 1 punto I, ha approvato i criteri relativi alla concessione di contributi per certificazione di prodotto e/o di sistema delle imprese artigiane piemontesi da erogarsi per il tramite degli Organismi di certificazione;

con D.D. n..... del è stato approvato lo schema di convenzione da stipulare con i suddetti Organismi.

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 1 - Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto la concessione di contributi finalizzati alla certificazione di prodotto e/o di sistema previste da normativa nazionale ed europea.

Art. 2 - Beneficiari

I beneficiari della presente misura sono le imprese artigiane singole, associate o consorziate aventi sede operativa nel territorio della regione Piemonte con le limitazioni di cui all'appendice della DGR n. 9 – 965 del 10/11/2010.

Art. 3 - Soggetti attuatori

I soggetti attuatori della presente misura sono gli Organismi di certificazione accreditati per SGQ di Accredia (Sincert) o da Enti per i quali valgono Accordi di Mutuo Riconoscimento (MLA), e/o Organismi notificati ai Ministeri competenti specificatamente convenzionati.

Art. 4 - Spese ammissibili

Sono ammissibili al finanziamento le spese di ottenimento, mantenimento e/o ampliamento delle certificazioni/qualificazioni di prodotto e/o di sistema previste da normative nazionali e europee.

Le suddette spese devono essere sostenute a decorrere dal (data di pubblicazione della DGR n. 9 – 965 del 10/11/2010) e devono riferirsi a contratti stipulati tra imprese artigiane e Organismi **entro il 30/6/2011** e sostenute non oltre **il 30/9/2011**.

Art. 5 - Risorse

La Regione conferisce agli Organismi di certificazione le risorse da destinare alle imprese beneficiarie ai sensi dell'art. 6 fino a concorrenza delle risorse disponibili, con le modalità previste all'art. 10.

Art. 6 – Agevolazione

Al momento della fatturazione l'Organismo di certificazione pratica all'impresa beneficiaria uno sconto fino al 50% della spesa sostenuta, **al netto dell'IVA**, per un importo massimo così definito:

certificazione di sistema:	importo massimo	Euro 1.500,00.
certificazione di prodotto:	importo massimo	Euro 800,00.

Art. 7 - De Minimis

Gli Organismi di certificazione praticano lo sconto previa acquisizione da parte dell'impresa della dichiarazione relativa all'iscrizione all'Albo Artigiani e al regime "de minimis" ai sensi del Reg. CE n. 1998/2006 in materia di aiuti di importanza minore, in base alla modulistica approvata dalla competente Direzione regionale.

Art. 8 - Rendicontazione

Gli Organismi di certificazione rendicontano trimestralmente, a far data dalla stipula della presente convenzione, i contributi erogati alle imprese trasmettendo alla Regione:

- copia delle fatture rilasciate. Le fatture devono obbligatoriamente riportare la dicitura "Sconto applicato ai sensi della DGR n. 9 – 965 del 10/11/2010 (B.U. n. . del) con contributo della Regione Piemonte". Le fatture prive della suddetta dicitura non sono ammesse alla rendicontazione.
- la dichiarazione "De minimis" di cui all'art. 7
- la dichiarazione di esenzione o assoggettamento dell'Organismo di certificazione alla ritenuta d'acconto del 4%, ai sensi ex art. 28 del DPR 600/1973.

Art. 9 - Controlli

Sui beneficiari degli interventi previsti dalla presente convenzione e sulla regolarità della documentazione richiesta sono disposti controlli ai sensi dell'art. 36 della L.R. 1/2009 a cura delle strutture competenti della Regione.

Art. 10 - Procedure

gli Organismi aderenti alla convenzione trasmettono agli uffici competenti, **entro il 30/6/2011**, gli elenchi contenenti gli estremi dei contratti stipulati con le imprese artigiane, con il relativo dettaglio delle certificazioni ai sensi di quanto previsto all'art. 4);

la Regione, previa verifica e controllo della regolarità degli elenchi presentati, determina entro **90** giorni dal termine ultimo per la trasmissione dei suddetti elenchi, il conferimento agli Organismi convenzionati delle risorse da destinare alle imprese e i termini per la rendicontazione di cui all' art. 8;

a seguito della rendicontazione di cui all'art.8, la Regione provvede, previo controllo della regolarità e completezza della documentazione pervenuta, a liquidare i contributi spettanti.

Art. 11 – Impegni della Regione

La Regione si impegna a:

- curare una puntuale informazione alle imprese artigiane circa le modalità di accesso alle agevolazioni oggetto della presente convenzione;
- verificare trimestralmente lo stato di attuazione della presente convenzione;
- verificare la corretta applicazione della misura da parte degli organismi convenzionati. La mancata o parziale applicazione dell'agevolazione, per negligenza o ingiustificati motivi, comporterà da parte della Regione, la segnalazione ad ACCREDIA e alle imprese interessate del nominativo dell'ente inadempiente.

Art. 12 - Imposta di bollo

Le spese relative all'imposta di bollo sono a carico dell'Organismo di certificazione.

Art. 13 - Registrazione

Il presente atto sarà sottoposto a registrazione finale solo in caso d'uso e le relative spese saranno a carico del soggetto che ne dovesse richiedere la registrazione.

Torino, li